

COMUNE DI BISUSCHIO

PROVINCIA DI VARESE



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

PIANO DEI SERVIZI – P.U.G.S.


TITOLO ELABORATO: REGOLAMENTO ATTUATIVO

NUMERO: DATA: SETTEMBRE 2025 SCALA:

APPROVAZIONE:

SINDACO: RESPONSABILE PROCEDIMENTO: SEGRETARIO:

PROGETTO:


Dott. Pianificatore territoriale Marco Meurat
via Albani 97, 21100 Varese

Prof. Avvocato Emanuele Boscolo
Angera (VA), Piazzale Volta, n. 2

INDICE

TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ	1
ART. 1 - OBIETTIVI	1
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO TERRITORIALE	3
ART. 3 - UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SOTTOSUOLO	3
ART. 4 - TUTELE, PROGRAMMAZIONI, MONITORAGGIO	3
ART. 5 - CATASTO DEL SOTTOSUOLO	4
ART. 6 - DISMISSIONE DELLE RETI	4
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE	5
ART. 7 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	5
ART. 8 - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE	6
ART. 9 - PERTINENZE, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ALBERATURE	7
ART. 10 - INTERVENTI D'URGENZA	8
TITOLO IV - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	8
ART. 11 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI	8
ART. 12 - COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 13 GESTIONE DEL CANTIERE	11
ART. 14 SEGNALAZIONI DI CANTIERE	13
ART. 15 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE	14
ART. 16 - POSA DELLE RETI	15
ART. 17 - COMUNICAZIONE FINE LAVORI CON RIPRISTINO PROVVISORIO	16
ART. 18 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI CON RIPRISTINO DEFINITIVO	16
ART. 19 - COMUNICAZIONE FINE LAVORI RIPRISTINO DEFINITIVO E PRESA IN CONSEGNA	16
TITOLO V - ONERI, GARANZIE, RESPONSABILITÀ	18
ART. 20 - ONERI ECONOMICI E GARANZIE	18
ART. 21 - RESPONSABILITÀ PER DANNI	19
ART. 22 - REGIME SANZIONATORIO	20

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’

ART. 1 - OBIETTIVI

1. Il Comune disciplina l'utilizzo del sottosuolo mediante azioni congiunte sul sistema delle reti stradali e delle infrastrutture, sia in fase di pianificazione che di gestione e di intervento, sulla base delle direttive Nazionali e Regionali vigenti in materia. In particolare con il presente Regolamento coordina le disposizioni in esso previste con quelle disciplinanti l'uso del suolo pubblico.
2. Il Comune costituisce l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo a cui vengono demandate le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con i soggetti privati, le aziende erogatrici di servizi pubblici, gli altri enti e l'interlocuzione con la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile. Il Comune istituisce altresì il relativo Catasto del Sottosuolo utile a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo, la localizzazione e ove riscontrabile il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete.
3. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e tutti i soggetti, pubblici e privati, in relazione alla manomissione del suolo pubblico ed i conseguenti ripristini a seguito degli interventi sui sottoservizi ed impianti di distribuzione. Il Comune in qualità di proprietario delle aree suddette, rilascia specifiche autorizzazioni per la posa e manutenzione di servizi in sotterraneo, realizzazione di opere, depositi ed approntamento di cantieri stradali interessanti il suolo pubblico sia demaniale che patrimoniale.
4. Il Concessionario dovrà attuare quanto previsto nell'atto autorizzativo osservando scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di salvaguardia della pubblica incolumità, del pubblico transito e di tutela delle aree a verde e delle essenze arboree ed arbustive, adottando tutte quelle precauzioni provvisionali e di segnalazione, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, finalizzate a prevenire ed impedire possibili sinistri o danneggiamenti alle persone, alle proprietà pubbliche e private in corrispondenza o in dipendenza dei lavori, nonché infortuni sul lavoro delle maestranze impegnate nell'esecuzione delle opere.
Dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., restando a carico del Concessionario ogni responsabilità a riguardo, così pure la posa della segnaletica temporanea sia in periodo diurno che notturno per tutta la durata e completamento dei lavori.
5. Il Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 03.03.99 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici e smi) prevede:
 - a) il razionale utilizzo del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;

- 
- b) L'ottimizzazione e massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed agli operatori, realizzando economie di scala a medio e lungo termine in modo da garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio.
 - c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle pavimentazioni stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente all'utilizzo di tecniche senza scavo (No Dig) o alla minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
 - d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative, l' offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni;
 - e) il coordinamento ed il controllo degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
 - f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'art. 40 della Legge 01.08.2002 n. 166 e dall'art. 34, comma 3, della L.R. 12.12.2003 n. 26 e s.m.i., per l'alloggiamento dei servizi a rete;
 - g) la promozione del catasto del sottosuolo;
 - h) La mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle reti tecnologiche, delle strutture stradali e dei sottoservizi e il monitoraggio dei dati territoriali e tecnici, in collaborazione con i gestori e le aziende che operano sul Sistema Strade.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'intervento nel sottosuolo, e le relative opere superficiali di connessione e derivazioni di utenza nonché ai manufatti correlati dei seguenti servizi di rete:
 - a) rete di distribuzione dell'acqua potabile
 - b) rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche e reflui urbani
 - c) rete elettrica MT e BT
 - d) reti di trasporto e distribuzione per telecomunicazioni
 - e) reti per la distribuzione del gas
2. Per suolo pubblico si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, comprese all'interno del centro abitato vigente.
Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla stipula di regolare concessione/contratto, fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico e relativo pagamento.



TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO TERRITORIALE

ART. 3 - UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SOTTOSUOLO

1. Il Comune, ai sensi dall'art. 19 d.p.c.m. 03/03/1999, art. 7 del Regolamento Regionale n.º 6 del 15/02/10 e dell'art. 39 della Legge Regionale n 7/2012 e s.m.i., individua l'Ufficio del Sottosuolo, dedicato alle funzioni della pianificazione del sottosuolo e alle procedure autorizzative e di controllo degli interventi in relazione al rilascio autorizzativo per nuove infrastrutture, manutenzioni ordinarie e straordinarie, interventi d'urgenza. L'Ufficio può prevedere anche la collaborazione con altri uffici della pubblica Amministrazione e con i gestori dei servizi di rete.
2. L'ufficio del Sottosuolo assume i seguenti compiti:
 - a) Il monitoraggio, l'attuazione e la corretta applicazione del PUGSS;
 - b) la ricognizione e il coordinamento delle infrastrutture esistenti in collaborazione con i soggetti ed Enti gestori delle reti dei sottoservizi e delle infrastrutture;
 - c) la pianificazione e la programmazione degli interventi di infrastrutturazione nel sottosuolo stradale in collaborazione con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
 - d) la gestione delle pratiche di autorizzazione per interventi nel sottosuolo e nel soprasuolo stradale;
 - e) l'informazione alla cittadinanza;
 - f) il collaudo delle nuove opere;
 - g) l'istituzione e l'aggiornamento del Catasto del sottosuolo ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale n 7/2012 e art. 7 del Regolamento Regionale n.º 6 del 15/02/10;
 - h) il collegamento dei dati con la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia

ART. 4 - TUTELE , PROGRAMMAZIONI, MONITORAGGIO

1. Il Concessionario dovrà osservare le normative vigenti in relazione all'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo e, se del caso, delle normative in materia di autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire in materia urbanistica e/o edilizia.
2. In caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dopo il versamento o deposito della cauzione da parte del Concessionario, che verrà restituita a seguito di ripristino a regola d'arte delle pavimentazioni, manufatti, impianti pubblici. Sono da intendersi esclusi da tale autorizzazione i lavori eseguiti direttamente dal personale del Comune e dalle imprese appaltatrici appositamente incaricate dallo stesso.

- 
3. Qualsiasi danneggiamento di qualunque entità dei sottoservizi esistenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo e al soggetto titolare del servizio, i quali provvederanno, ciascuno per propria competenza, alle necessarie disposizioni tecniche per le riparazioni, con addebito delle spese al titolare dell'autorizzazione.
 4. Viene favorito ove possibile il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione.
 5. Annualmente i soggetti titolari dei servizi di erogazione di servizi pubblici devono trasmettere all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo il relativo Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, unitamente alla cartografia georeferenziata aggiornata con i tracciati ed i servizi a rete delle infrastrutture sotterranee di propria competenza. Il Programma Operativo Annuale dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, estensione, rinnovamento e manutenzione delle reti programmati e prevedibili nell'anno di riferimento.

ART. 5 - CATASTO DEL SOTTOSUOLO

1. L'Amministrazione Comunale istituisce presso l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo lo strumento del Catasto del Sottosuolo, costituito dalle tavole ed ogni altra documentazione necessaria alla rappresentazione della stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo, ivi compreso il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione correlati dalla relativa tempistica.
2. i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo presentano all'Ufficio la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell'infrastruttura e delle reti gestite, con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni della stessa, nonché i dati di aggiornamento in caso di nuove pose e manutenzioni straordinarie. Il sistema geodetico di riferimento da adottare nella rappresentazione dei dati è quello nazionale ai sensi del DPCM del 10/11/2011 G.U. 48 del 27/02/2012 ovvero UTM/WGS 84.
3. L'Ufficio avvia un programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei sistemi di reti infrastrutturali esistenti nel sottosuolo. I risultati finali sono implementati nel Catasto del sottosuolo.

ART. 6 - DISMISSIONE DELLE RETI

- 
1. I soggetti titolari dei servizi di erogazione di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al Comune ogni eventuale dismissione delle reti di competenza.
 2. Il Comune ha la facoltà di imporre ai soggetti titolari, senza diritto ad alcuna indennità e nel termine stabilito, la rimozione della rete in disuso in caso di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze riconducibili alla collocazione di altre tipologie di impianti.
 3. Su motivata richiesta i soggetti titolari dei servizi di erogazione di pubblici servizi sono tenuti, con esclusione di indennità e nel termine stabilito dal Comune, a spostare o modificare ove sia necessario per modificazioni della sistemazione stradale o per la realizzazione di opere pubbliche.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

ART.7 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

1. I soggetti che intendano procedere con la manomissione del suolo pubblico, ivi comprese le pertinenze, per l'esecuzione di opere edili o opere relative ai servizi del sottosuolo sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare le sedi stradali e loro pertinenze, devono presentare idonea domanda di manomissione suolo pubblico indirizzata al settore Lavori Pubblici, fatto salvo quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli già in essere o stipulati con le aziende erogatrici o privati.
2. La domanda in marca da bollo, completa della documentazione tecnico-amministrativa richiesta, dovrà essere presentata non meno di 15 giorni prima della data prevista di inizio lavori, con consegna a mano presso l'ufficio protocollo comunale, o per posta ordinaria tramite il Servizio Postale, o per posta elettronica certificata, e dovrà contenere, per ogni singola area di manomissione, il progetto esecutivo dell'opera indicante il nome del richiedente, l'impresa che realizzerà l'intervento, il nominativo del Direttore Tecnico dell'impresa; una relazione descrittiva generale dell'intervento da eseguirsi indicante le specifiche dell'intervento e/o dei lavori; elaborati cartografici di progetto contenenti planimetria in scala adeguata e sezioni trasversali che evidenzino la stratigrafia e la profondità di posa delle condutture, lo scavo e le aree laterali sino al limite dell'area di cantiere, la posizione delle canalizzazioni oggetto dell'intervento, la segnaletica stradale orizzontale e verticale, la presenza e la tipologia di alberature e le indicazioni riguardo alle barriere architettoniche, le sezioni relative a strade con particolare dello scavo, documentazione fotografica area di manomissione, le aree di ingombro massimo dei mezzi e delle attrezzature, la data proposta di inizio dei lavori e la durata prevista degli stessi, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito veicolare e/o ciclopedonale,



l'originale del versamento della cauzione, nulla osta di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli presenti nell'area di intervento.

3. Nei casi in cui i lavori di manomissione comportino la modifica di una o più corsie di marcia o intralcio alla circolazione, compreso il transito ciclopedinale, il richiedente dovrà allegare alla domanda uno schema con l'individuazione della segnaletica orizzontale/verticale di cantiere adottata con l'individuazione di eventuali percorsi alternativi e ogni altro accorgimento idoneo alla limitazione dei disagio atteso. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario è tenuto a richiedere l'emissione delle relative ordinanze in materia di viabilità da parte della Polizia Locale.
4. Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli interventi autorizzati per sopravvenute esigenze tecnico-operative risultasse necessaria una variante rispetto al progetto esecutivo presentato ed approvato sia per quanto riguarda l'estensione della manomissione sia per quanto riguarda le tempistiche, il titolare dell'autorizzazione lo comunica tempestivamente al Comune, il quale richiede se necessario l'elaborazione e la successiva consegna di ulteriori elaborati corredati da una Relazione descrittiva contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Ogni eventuale modifica dei dati riportati nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto concerne le variazioni del tracciato di posa delle canalizzazioni.
5. Nel corso d'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, sotto la responsabilità ed a cura e spese del concessionario, idonea cartellonistica, con le generalità del soggetto esecutore ed adeguata segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso, e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori, anche secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
6. L'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di manomissione suolo pubblico, salvo eventuali sospensioni o richieste di integrazione, comunica al richiedente l'ultimazione dell'iter amministrativo tramite l'avviso di avvenuto rilascio dell'atto di autorizzazione, ovvero il diniego motivato ove se ne ravvisi la necessità. Una volta rilasciato l'atto autorizzativo l'Ufficio comunica anche l'importo e le modalità di versamento necessarie al ritiro dell'atto autorizzativo.
7. In caso di lavori che interessano o potrebbero interessare in parte anche proprietà private, il permesso per la loro esecuzione è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di tutti i proprietari.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

1. A seguito del ricevimento della domanda di manomissione del suolo pubblico l'Ufficio competente istruisce la pratica, verificando la congruità del progetto alle disposizioni tecniche vigenti e agli indirizzi del presente Regolamento ovvero verificando l'eventuale necessità di integrazioni, accertando il versamento economico ove necessario.

- 
2. In fase di istruttoria l’Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ha facoltà di convocare specifiche riunioni, o convocare specifica Conferenza dei Servizi, utili ad assicurare il coordinamento fra i diversi operatori e soggetti gestori dei servizi, definire la parallela realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi congiunti tra l’Amministrazione e gli operatori, scegliere le soluzioni adatte per l’ubicazione delle infrastrutture, e garantire la compatibilità con la regolare agibilità del traffico e l’interesse pubblico. L’Ufficio, ottenute le informazioni necessarie ed i relativi pareri rilascia l’atto di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, o ne comunica il diniego motivato. In tal caso il richiedente può ripresentare la domanda di manomissione con la relativa documentazione integrativa necessaria. Al fine di concorrere alla limitazione dei disagi e all’incremento della sostenibilità ambientale può essere imposto l’uso di tecnologie operative particolari (trivellazioni, sondaggi, canalizzazioni teleguidate, ecc..)
 3. L’autorizzazione è concessa in conformità degli strumenti urbanistici vigenti, locali e sovralocali. L’occupazione del suolo pubblico è autorizzata ove non causi pregiudizio dei diritti dei terzi.
 4. Ove il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, dimensionate per le esigenze delle aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti non dovranno essere sistemati in sedi diverse, né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.

ART. 9 - PERTINENZE, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ALBERATURE

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi oggetto di interventi negli ultimi 24 mesi a partire dalla relativa ultimazione dei lavori.
2. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle pertinenze, dei marciapiedi, delle aiuole e delle piante.
3. Salvo ove diversamente autorizzato in corrispondenza delle alberature esistenti sono vietate tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante. Gli stessi sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati.
4. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata se interferenti con alberature site in proprietà comunale devono essere autorizzati dall’Ufficio per la Gestione del Sottosuolo; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare richiesta di autorizzazione, almeno quindici giorni naturali e consecutivi prima dell’inizio dei lavori, completa di una planimetria quotata che individui le presenze



vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 mt. oltre il limite dell'intervento, il numero, la specie ed il diametro del tronco a mt. 1,50 da terra delle alberature di alto fusto presenti, una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti, una dichiarazione d'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese ovvero ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso di danni alle alberature, una dettagliata documentazione fotografica;

5. Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

ART. 10 - INTERVENTI D'URGENZA

1. L'effettuazione di interventi d'urgenza, di pronto intervento, di ricerca, di riparazione guasti o per causa di forza maggiore che dovranno riguardare esclusivamente situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o interruzioni di servizi di primaria necessità, possono essere intrapresi previa comunicazione formale al Comando di Polizia Locale ed all'ufficio per la Gestione del Sottosuolo del Comune. La comunicazione di cui sopra dovrà specificare le ragioni che rendono indifferibile l'intervento, il tempo stimato di esecuzione se preventivabile e l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura stradale e/o regolamentazione del traffico veicolare e pedonale.
2. Entro sette giorni il richiedente dovrà presentare idonea domanda di regolarizzazione, allegando specifica relazione sull'accaduto supportata da esaustiva documentazione fotografica e planimetria esplicativa dell'area oggetto d'intervento d'urgenza.
3. L'ufficio per la Gestione del Sottosuolo provvederà ad istruire la pratica rilasciando specifica autorizzazione di manomissione suolo pubblico in sanatoria soggetta alla corresponsione delle relativa somme dovute per la manomissione del suolo pubblico.
4. Il Comune si riserva di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti; qualora venga riscontrata la mancanza dei suddetti presupposti gli interventi saranno considerati, se effettuati, privi di autorizzazione e sanzionati a norma di legge.

TITOLO IV - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

ART. 11 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

- 
1. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve notificare l'intervento agli altri gestori di servizi del suolo e del sottosuolo pubblico e agli altri Concessionari del suolo pubblico, al fine di un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato alcun tipo di danneggiamento ai cavi, alle tubazioni ed a ogni altra tipologia di manufatto esistente.
 2. Le autorizzazioni che prevedono scavi, trivellazioni o sondaggi di profondità superiore a ml 1,50 (uno e cinquanta) dovranno essere comunicate a cura dei soggetti che intendono eseguire gli scavi al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia, ovvero alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
 3. La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore interessato. Qualora fossero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il Soggetto che le ha causate, oltre all'applicazione della prevista sanzione, sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.
 4. Almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori di manomissione Il Concessionario ha l'obbligo di formale comunicazione all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando della Polizia Locale l'effettiva data di inizio esecuzione delle operazioni. La comunicazione di inizio lavori deve contenere:
 - a) I riferimenti dell'autorizzazione rilasciata
 - b) Il nominativo della ditta a cui sono affidate le operazioni
 - c) Il responsabile del cantiere
 - d) La data di inizio dei lavori
 - e) La presunta data di ultimazione dei lavori

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha obbligo trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e le modalità esecutive indicate nel presente regolamento.
2. In caso di attraversamento di strade Provinciali e/o Statali, o interferenza con altre infrastrutture gestite da soggetti terzi, dovrà esserne data formale comunicazione all'Ente interessato e dovranno essere



rispettate tutte le condizioni poste, assumendo preventivamente parere e successivamente ottenimento di concessione o autorizzazione.

3. Nel caso di interessamento di strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto, il Concessionario deve prendere preventivi accordi con l'Azienda interessata, i competenti Uffici provinciali ed il Comando di Polizia Locale al fine di minimizzare i costi di esercizio ed i disagi nei confronti della cittadinanza.
4. Nel caso di attraversamenti di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito dei veicoli, garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato, sia l'accesso alle proprietà limitrofe. Qualora in occasione di scavi l'Amministrazione o altri Enti abbiano la necessità, motivata per particolari esigenze tecniche di previsione e programmazione dei lavori, di realizzare predisposizioni impiantistiche nel sottosuolo, i gestori dovranno posare le suddette predisposizioni nel sottosuolo al fine di evitare la continua riapertura della massicciata stradale garantendo una durata temporale più estesa alla pavimentazione stradale.
5. Al fine del mantenimento del tappeto stradale, nell'esecuzione dei lavori di manomissione è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.
6. Ove la previsione di particolari manufatti interrati comportasse problemi statici, il Concessionario è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione all'Ufficio preposto sul calcolo strutturale previsto dalla Legge 05.11.71 n. 1086 e dal D.M. 14.01.2008, dandone copia per conoscenza al Comune. In tal caso al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al Comune prima del ripristino della viabilità.
7. Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprasuolo di manufatti (colonnine, armadi, vani contatori ecc.) dovrà concordare con l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo la collocazione esatta; in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale il Concessionario o il gestore dovrà provvedere allo spostamento, rimozione, interramento o ad altra tipologia di intervento con oneri a carico dello stesso; le metodologie, i modi e i tempi di esecuzione verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.
8. Il Concessionario che ha richiesto l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovrà obbligatoriamente coordinarsi con il Comando di Polizia Locale, e gli uffici comunali di spettanza al fine di consentire il regolare svolgimento di manifestazioni programmate dall'Amministrazione. In relazione a ciò l'autorizzazione potrà indicare periodi nei quali non è possibile procedere all'attuazione dei lavori.
9. In fase di rilascio di autorizzazione l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere la posa di tubazioni libere; il Concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite senza che ciò dia diritto a eventuali richieste di indennizzo nei confronti del Comune.

ART. 13 GESTIONE DEL CANTIERE

1. I concessionari, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono obbligati:
 - a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
 - b) a tenere a disposizione una base cartografica aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate, evidenziando le opere come effettivamente realizzate;
 - c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
 - d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il Codice della Strada D.Lgs. 285/92) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
 - e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire una adeguata informazione al quartiere e agli utenti del servizio;
 - f) a comunicare all'Ufficio e alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
 - g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
 - i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
 - j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
 - k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
 - l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.
2. La ditta, prima di iniziare i lavori di infrastrutturazione o manutenzione straordinaria, dovrà dare avviso scritto all'Ufficio, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta di inizio dei lavori per attivare i tecnici comunali e per programmare i controlli.
3. La ditta, prima di iniziare i lavori di manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; dovrà dare comunicazione formale all'Ufficio. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutte le altre Imprese erogatrici dei servizi, per prendere



con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e affinché venga limitato l'impatto con la viabilità.

4. L'Ufficio, durante lo svolgimento dei lavori, verificherà sistematicamente le modalità dell'intervento fino alla rimozione del cantiere. Ogni sopralluogo viene verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.
5. In caso di interventi con tecniche no-dig, alle Aziende operanti è richiesto il possesso di una specifica certificazione che le abiliti ad operare e sono obbligate a:
 - a) prima dell'inizio delle attività, effettuare un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte indagini ed accertamenti di verifica sul posto;
 - b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle ditte Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle ditte.

ART. 14 SEGNALAZIONI DI CANTIERE

1. Il concessionario e l'impresa esecutrice sono tenuti ad adottare ed a far adottare tutte le cautele, opere provvisionali e segnalazioni regolamentari diurne e notturne previste dal vigente Codice della Strada, atte a garantire l'incolumità del pubblico transito, rendendosi direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di ogni e qualsiasi danno e/o incidente che dovesse verificarsi in dipendenza dei lavori stessi, restandone sollevata L' Amministrazione comunale.
2. In ogni caso la manomissione sul ciglio stradale che con il cantiere occupa il marciapiede o gli eventuali percorsi pedonali dovrà delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lavori prospicienti il traffico veicolare della larghezza non inferiore a 1,00 metro, in caso di impossibilità alla formazione del suddetto corridoio il traffico pedonale dovrà essere deviato, mediante la predisposizione di idonea segnaletica, sull'altro lato della strada.
3. I percorsi alternativi e l'area di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalati a cura e a spese dell'esecutore dei lavori ed in caso di riduzione temporanea della sede viaria è necessaria la presenza di personale o attrezzature idonee per la regolazione del flusso di traffico secondo le esigenze della circolazione.
4. Eventuali occupazioni che causino la chiusura di tratti stradali, l'inutilizzabilità di stalli per la sosta o altra tipologia di utilizzo della sede stradale o che ne comporti la modifica del normale utilizzo, saranno soggette alla richiesta di Ordinanza della Polizia Locale.
5. La modifica alla mobilità derivante dall'applicazione dell'Ordinanza della Polizia Locale comporterà l'installazione a carico del richiedente di idonea segnaletica stradale di preavviso del disagio alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'effettiva manomissione stradale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo schema del cantiere e della segnaletica allegato alla domanda di manomissione del suolo pubblico potrà essere sottoposto al parere della Polizia Locale. L'ufficio per la Gestione del Sottosuolo su indicazione della Polizia Locale può disporre varianti ed integrazioni alle proposte formulate se non ritenute idonee al fine di migliorare l'impostazione del cantiere e la viabilità circostante.
6. a norma delle vigenti regolamentazioni in materia, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori ed all'inizio di ciascun cantiere dovrà essere apposto un cartello contenente le informazioni del cantiere.

ART. 15 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

1. La nuova infrastrutturazione del sottosuolo e, ove possibile, ogni intervento di ammodernamento della rete esistente, dovranno avvenire mediante la realizzazione di manufatti sotterranei (Strutture Sotterranee Polifunzionali), conformi alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, i servizi di rete tra loro compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne la tempestiva manutenzione garantendo al contempo la continuità del servizio.
2. Le Strutture Sotterranee Polifunzionali si dividono in:
 - a) gallerie tecnologiche. La galleria tecnologica è una struttura per l'alloggiamento multiplo di servizi; essa deve rispondere a criteri di affidabilità e di resistenza rispetto ai problemi di assestamento dei suoli e ai fenomeni sismici. È un'opera multifunzionale, in grado di alloggiare e veicolare in un unico ambiente ispezionabile cablaggi per il trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni, acqua e dati; è dotata di un sistema automatizzato per gli aspetti gestionali, manutentivi e di sicurezza. Le sue dimensioni sono tali da renderla percorribile da uomini ed eventualmente da mezzi.
 - b) cunicoli tecnologici. Il cunicolo tecnologico è un'infrastruttura di contenimento di servizi tecnologici simile per funzione alla galleria tecnologica, dalla quale differisce per una più contenuta dimensione. È dotata di chiusura mobile carrabile disposta sul piano di calpestio, facilmente ispezionabile ma non percorribile dagli operatori. Può essere realizzato sia in elementi prefabbricati in cemento armato vibrocompresso, sia in opera: in quest'ultimo caso, essi il cunicolo potrà essere costruito in calcestruzzo oppure in muratura.
 - c) polifore. La polifora è un manufatto in calcestruzzo costituito da più fori per l'alloggiamento delle canalizzazioni in PEAD (Polietilene alta densità) destinate alla posa di cavi dell'energia elettrica e/o delle telecomunicazioni. La polifora può essere realizzata in due modi: può essere infatti un unico grande foro (o più grandi fori disposti uno accanto all'altro), dove tutti i cavidotti sono sostenuti da staffe a "U", oppure possono essere più fori di dimensioni ridotte, ognuno dei quali contiene un'unica tubazione.
3. Affinché le opere siano eseguite nel miglior modo possibile, è necessario che nel progetto esecutivo dei lavori da autorizzare:
 - a) venga adottata, nella scelta del tracciato e nell'ubicazione dei manufatti, la localizzazione che eviti o limiti il più possibile l'impatto visivo e l'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, sia in fase di posa che in fase di manutenzione delle opere stesse. Per tale motivo, le infrastrutture devono essere preferibilmente concentrate a lato della viabilità veicolare;
 - b) siano scongiurate interferenze con altri sottoservizi, garantendo inoltre il rispetto delle distanze tra i sottoservizi di nuova realizzazione e quelli già presenti: la distanza minima deve essere tale da garantirne una corretta manutenzione;

- 
- c) sia garantita la continuità di tutti i pubblici servizi salvaguardando il più possibile il verde urbano.
 - 4. Una particolare attenzione va posta, in fase di progetto, al posizionamento di nuove alberature. Gli alberi infatti determinano dei limiti di utilizzo degli spazi sia in superficie, sia nel sottosuolo, e questo a causa dell'estensione e dell'azione che l'apparato radicale può esercitare sulle strutture collocate nel sottosuolo stesso (ad esempio, episodi di rottura delle strutture in cemento o calcestruzzo).

ART. 16 - POSA DELLE RETI

- 1. La posa delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi a rete deve avvenire preferibilmente al di sotto dei marciapiedi, o comunque ai margini delle fasce di pertinenza stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio alla circolazione.
- 2. Gli impianti tecnologici non dovranno essere posati secondo una sequenza casuale, ma dovrà essere rispettato quanto più possibile il seguente ordine (partendo dal confine con gli edifici o dai confini delle proprietà private e procedendo verso la carreggiata stradale):
 - a) telecomunicazioni;
 - b) energia elettrica;
 - c) gas;
 - d) acqua;
 - e) illuminazione pubblica;
 - f) ulteriori reti
- 3. Nel caso non fossero possibili altre soluzioni, tali impianti possono essere posati longitudinalmente sotto la carreggiata stradale; in questo caso, la posa deve avvenire il più possibile in prossimità del bordo della carreggiata stessa, con una profondità di interramento che garantisca la loro collocazione all'interno del terreno di sottofondo.
- 4. In ogni caso, l'opportunità della posa al di sotto della carreggiata stradale dovrà essere valutata in relazione ai volumi di traffico insistenti sulla strada interessata; la progettazione dovrà infatti evitare che le sollecitazioni causate dal traffico creino rotture o crepe nei sottoservizi.
- 5. I nuovi collettori fognari invece, essendo di notevoli dimensioni, non troveranno mai collocazione all'interno delle infrastrutture sotterranee poste sotto i marciapiedi; la loro posa dovrà essere opportunamente studiata all'interno della carreggiata, in relazione allo spazio occupato dalle infrastrutture già presenti.

- 
6. Gli scavi per l'interramento delle tubazioni devono rispettare le norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto; in assenza di norme specifiche, deve essere garantita una profondità di interramento minima di 50 centimetri.

ART. 17 - COMUNICAZIONE FINE LAVORI CON RIPRISTINO PROVVISORIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicazione formale all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando di Polizia Locale circa la data di ultimazione dei lavori autorizzati.
2. La comunicazione di fine lavori, deve comunque contenere:
 - a) I riferimenti dell'autorizzazione rilasciata
 - b) Il nominativo della ditta a cui sono affidate le operazioni
 - c) Il responsabile del cantiere e i recapiti
 - d) La data di inizio dei lavori
 - e) La data di ultimazione dei lavori
 - f) Dichiarazione di conformità sulla regolarità dei lavori infrastrutturali e di ripristino a firma del Direttore Tecnico o Direttore dei Lavori accompagnata ove necessario da copia collaudo statico
3. L'ufficio per la Gestione del Sottosuolo, qualora lo ritenga necessario effettuerà un sopralluogo nell'area per constatare l'effettiva ultimazione dei lavori, l'effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo rilasciato.

ART. 18 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI CON RIPRISTINO DEFINITIVO

1. Il concessionario ha l'obbligo di formale comunicazione all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando di Polizia Locale la data di inizio dei lavori di ripristino definitivo.
2. Per ragioni operative l'azienda può programmare l'esecuzione di ripristini definiti multipli riferiti a più autorizzazioni differenti inoltrando una unica comunicazione indicante gli estremi di ciascuna autorizzazione.

ART. 19 - COMUNICAZIONE FINE LAVORI RIPRISTINO DEFINITIVO E PRESA IN CONSEGNA

- 
1. Il concessionario ha l'obbligo di formale comunicazione all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando della Polizia Locale la data di ultimazione dei lavori autorizzati con ripristino definitivo e contestuale richiesta di sopralluogo per presa in consegna da parte dell'organo comunale.
 2. Il ripristino definitivo deve essere eseguito e terminato entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione di fine lavori con ripristino provvisorio. Per ragioni climatiche ed operative collegate all'asfaltatura non rientrano nel conteggio della tempistica i mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio di ciascun anno, dovrà comunque essere garantita l'uniformità del manto stradale.
 3. Successivamente un tecnico dell'ufficio preposto contatterà il referente della società per effettuare un sopralluogo congiunto al fine della verifica della corretta esecuzione del ripristino eseguito e la contestuale sottoscrizione del verbale di presa in consegna da parte dell'Amministrazione comunale. Il sopralluogo congiunto porterà alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna con la quale si accerterà la corretta esecuzione del ripristino effettuato e nel caso in cui il rifacimento venisse valutato non a regola d'arte il verbale dovrà contenere le prescrizioni necessarie e le tempistiche per l'intervento che non potranno essere superiori a sette giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso.
 4. Il concessionario rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data del verbale di presa in consegna sottoscritto tra le parti.



TITOLO V - ONERI, GARANZIE, RESPONSABILITÀ'

ART. 20 - ONERI ECONOMICI E GARANZIE

1. Il richiedente al fine del ritiro dell'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico dovrà presentare presso lo sportello comunale incaricato al rilascio le attestazioni di pagamento dovute e comunicate contestualmente all'avviso di avvenuto rilascio.
2. I costi connessi all'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico sono esplicitati entro atto deliberativo Comunale.
3. Gli interventi collegati a Piani Attuativi o similari sono soggetti alla sottoscrizione di idonea Convenzione tra le parti.
4. A corretta garanzia dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione oggetto manomissione secondo le prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa annuale di importo definito entro atto deliberativo Comunale.
5. La garanzia può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.93 n. 385, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
6. La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica compresa la disdetta. Nei casi di incameramento parziale o totale della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale, essa dovrà essere immediatamente integrata fino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
7. Costituisce motivo per lo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escusione il mancato ripristino a regola d'arte della manomissione entro il termine di 1 anno dal rilascio dell'atto autorizzativo.
8. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario il quale dovrà tener assolta ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione. L'autorizzato sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni a cose o persone o incidenti stradali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, dal mancato o tardivo o inadeguato ripristino dei tagli stradali. La responsabilità del ripristino stradale e dei lavori eseguiti sarà a carico del concessionario per un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna.
2. Durante il periodo intercorrente fra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, il Concessionario avrà l'obbligo di intervenire ogni qualvolta segnalata la formazione di buche pericolose, cedimenti o qualsivoglia sistemazione entro il termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione effettuata dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo.
3. Il Concessionario risponde dei danni che possano essere arrecati agli impianti del sottosuolo sia durante l'esecuzione dei lavori che durante le operazioni di manutenzione. Lo stesso rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data del verbale di presa in consegna. Gli eventuali lavori di manutenzione che si rendessero necessari entro la tempistica di cui sopra sono eseguiti dal concessionario entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione Comunale; in caso contrario l'ufficio provvederà a far eseguire gli interventi addebitando le spese sostenute.
4. Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può incaricare altra ditta esterna oppure provvedervi direttamente, la contabilizzazione dei lavori verrà eseguita dal personale dell'ufficio competente utilizzando i prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino.
L'importo come sopra calcolato verrà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la direzione e contabilizzazione dei lavori e a parziale compenso dei disguidi arrecati alla cittadinanza.
5. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero danneggiate tubazioni e/o manufatti in genere sarà necessario contattare l'Ente Gestore e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. Gli eventuali danni arrecati dovranno essere ripristinati a carico del Concessionario in maniera repentina e con l'ausilio di materiale idoneo alla sistemazione della tubazione e/o del manufatto.
Qualora le tubazioni danneggiate dovessero interessare un allacciamento privato il concessionario dovrà darne comunicazione all'Amministratore dello stabile.
6. Contestualmente allo svolgimento dell'intervento di ripristino il Concessionario dovrà provvedere alla formale comunicazione all'Amministrazione Comunale relazionando sull'accaduto e successivamente



al ripristino dovrà documentare l'intervento tramite la presentazione di idonea documentazione fotografica.

7. Tutti i danni derivanti dall'esecuzione della manomissione del suolo pubblico arrecati, come ad esempio infiltrazioni d'acqua, interruzioni di alimentazione elettrica, rottura/danneggiamento di manufatti, saranno a totale carico del Concessionario, sollevando contemporaneamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura a persone o cose che possano derivare durante l'esecuzione dei lavori successivamente all'ultimazione degli stessi.

ART. 22 - REGIME SANZIONATORIO

1. Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate mediante l'applicazione delle sanzioni così determinate:
 - a) Per lavori eseguiti in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, sia in riferimento all'esecuzione tecnica dello scavo che del relativo ripristino € 100,00/ml. di scavo;
 - b) Per scavi di lunghezza superiore rispetto a quella autorizzata € 100,00/ml;
 - c) per modifiche sulla durata rispetto all'atto autorizzativo € 25,00/giorno;
 - d) nel periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, la società esecutrice dovrà intervenire ogni qualvolta segnalata la formazione di buche pericolose, cedimenti o qualsivoglia sistemazione entro il termine del primo giorno lavorativo successiva alla comunicazione effettuata dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo, ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra definito comporta l'applicazione della sanzione pari a € 100,00/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo e comunque non superiore all'importo di € 500,00/cad.;
 - e) per lavori eseguiti mediante procedura d'urgenza o somma urgenza non adeguatamente motivati e non rientranti nella casistica di cui all'art. 16 si applicano i Costi d'Istruttoria in quantità doppia rispetto alla somma dovuta.
2. A fronte di reiterati comportamenti negligenti da parte delle imprese esecutrici dei lavori, il Comune con motivato provvedimento può imporre al Concessionario, ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti, il divieto di impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti di inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere.